



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Amm: Arpacal

Aoo: Arpacal

SEDE CENTRALE

Protocollo nr. 45839 del 28/11/2016 (INTERNO)



Catanzaro, 28 novembre 2016

Al Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza
Ing. Raffaele Niccoli

p. c. Al Commissario Straordinario
Avv. Francesca Maria Gatto

All'Ufficio Comunicazione

Oggetto: Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Con la presente, si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, il Regolamento emanato dall'A.N.A.C. il 16 novembre 2016 "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97".

Il d.lgs. 97/2016 ha apportato, alcune significative modifiche all'articolo 47 del d.lgs n. 33/2013, cd. "decreto trasparenza", che prevede "sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici". In particolare, è previsto che sia l'ANAC ad irrogare le sanzioni, e a disciplinare con proprio Regolamento il relativo procedimento.

Si è reso pertanto necessario sostituire il Regolamento del 23 luglio 2015, che attribuiva all'ANAC la competenza ad irrogare le sanzioni in misura ridotta, ed al Prefetto quelle definitive.

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Viale Lungomare Loc. Mosca snc – 88063 Catanzaro Lido – Tel. 0961.732500 – Fax 0961.732598 – P. IVA 02352560797

www.arpacal.it



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Il procedimento disciplinato dal Regolamento in oggetto tende ad agevolare l'accertamento della violazione, coinvolgendo i Responsabili per la trasparenza e gli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, ed a semplificare, nel pieno rispetto del contraddittorio, l'istruttoria volta all'irrogazione della sanzione, in misura ridotta, conformemente a quanto indicato dalla legge 689/1981, ovvero definita entro i limiti minimo e massimo edittali, tenuto conto delle circostanze indicate dall'art. 11 della citata legge 689.

Per l'Ufficio Comunicazione, si rammenta la pubblicazione della presente nota nello spazio online dedicato allo scrivente Servizio.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Iuli

Il funzionario
dott. Roberto Iuliano



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* adottato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* adottato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante *"Modifiche al sistema penale"*, con particolare riferimento agli articoli da 13 a 18;

VISTA la legge 5 luglio 1982 n. 141 recante *"Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniali titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"*;

VISTO l'art. 14 comma 4 lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* che attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

VISTO l'art. 34 *bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 che consente all'Autorità Nazionale Anticorruzione di potersi avvalere per le attività di vigilanza di propria competenza dell'ausilio della Guardia di finanza;

RITENUTO necessario disciplinare, in virtù di quanto previsto dall'art. 47 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il nuovo potere sanzionatorio attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione;

RITENUTO necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza;

RITENUTO, pertanto, che l'Autorità nazionale anticorruzione deve considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e di conseguenza anche di quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2006, n. 175, in quanto esse sono determinate *per relationem* attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

EMANA

il seguente Regolamento.

Parte I

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
- c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
- d) «Ufficio», l'Ufficio competente dell'istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per le violazioni sanzionabili ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- e) «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5;
- f) «amministrazioni ed enti interessati», i soggetti compresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- g) «responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ovvero il Responsabile della prevenzione corruzione, individuato in conformità all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal decreto legislativo, 25 maggio 2016, n. 97;
- h) «OIV» l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del 25 maggio 2016, n. 97;
- i) «responsabile della violazione», il responsabile del comportamento sanzionato ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 33 o dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, delle sanzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 3 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell'ufficio competente dell'istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli può individuare, all'interno dell'Ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.
2. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del soggetto/i obbligato/i destinatario/i della comunicazione di avvio del procedimento.

Parte II

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Articolo 4 – Accertamento

1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell'attività della Guardia di Finanza, d'ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente interessato di fornire, nel termine di trenta giorni, le motivazioni del mancato adempimento e, nel caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, di trasmettere i dati identificativi completi del soggetto inadempiente. La richiesta è, altresì, inviata all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe dell'Amministrazione o dell'ente interessato, affinché lo stesso attesti, ai sensi dell'art. 14 lettera g) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell'Ufficio.
2. Il Responsabile della trasparenza e l'OIV o l'Organismo con funzioni analoghe, danno riscontro, anche con una nota congiunta, alla richiesta dell'Autorità, indicando i motivi della mancata pubblicazione e, qualora la stessa dipenda da omessa comunicazione del soggetto obbligato, trasmettono all'Autorità i dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica certificata personale, e l'indirizzo di residenza del soggetto medesimo, forniti all'Amministrazione/Ente.
3. Nel caso in cui dalla nota del responsabile della trasparenza o dell'OIV o Organismo con funzioni analoghe emerga l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, l'ufficio dispone l'archiviazione, dandone comunicazione al Consiglio mediante predisposizione di un report mensile; negli altri casi procede ai sensi del successivo articolo 5.

Articolo 5 – **Avvio del procedimento e contestazione della violazione**

1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della trasparenza, dell'attestazione dell'OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe o dell'annotazione predisposta dalla Guardia di finanza, l'Ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione, provvede, entro il termine di 90 giorni, alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al Responsabile della trasparenza e all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene, nel rispetto di quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689:
 - a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68, indicandone le modalità;
 - b) l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
 - c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
 - d) il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui alla lettera b).
3. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento.
4. L'Ufficio, ogni 30 giorni, predispone l'elenco dei soggetti a cui è stata contestata l'omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell'Autorità, previa informativa al Consiglio, ai sensi dell'art. 45 comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 6 – **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, può richiedere alle amministrazioni o enti interessati, ovvero ai soggetti obbligati, al Responsabile della trasparenza o all'OIV o altro Organismo con funzioni analoghe o alla Guardia di finanza, documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l'invio dei documenti, fermo restando il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) .
2. Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto, nel rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del presente regolamento, di essere sentito, l'Ufficio entro 30 giorni fissa l'audizione, convocando l'interessato con atto

scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell'audizione sino alla data di svolgimento della stessa.

3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione e dello stesso è consegnata copia ai soggetti intervenuti.

Articolo 7 - **Conclusione del procedimento**

1. Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo:
 - a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione;
 - b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e massimo edittali tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il Consiglio, ricevuta la proposta dell'Ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare l'audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, dispone o l'archiviazione del procedimento ovvero l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione comminata.
3. Il provvedimento, a firma del Presidente, indica altresì le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato al responsabile dell'inadempimento. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al RTPC ed all'OIV al Organismo con funzioni analoghe.
4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

PARTE III

Articolo 8 – **Comunicazioni e notificazioni**

1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell' art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "*Il codice dell'amministrazione digitale*" e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).

2. In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate dal responsabile della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente interessati, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 mediante consegna a mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell'atto non sia facilmente reperibile la comunicazione o la notificazione potrà avvenire con consegna dell'atto per il tramite della Guardia di finanza.
3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.

Articolo 9 – **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 155 del codice di procedura civile.

Articolo 10 – **Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il Regolamento adottato dall'Autorità il 15 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 e si applica anche agli illeciti posti in essere prima della sua entrata in vigore, per i quali non sono stati ancora trasmessi gli atti al Prefetto ai sensi dell'art. 9 del regolamento del 15 luglio 2015 da ultimo indicato.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2016.

Il Segretario
Maria Esposito